

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00758/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00286/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2018, proposto da:

SERENA CIOTTA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio eletto presso lo studio Gina Alessandra Trafficante in Roma, via Livorno 42;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-DIREZIONE GENERALE, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

MARIA CONSOLAZIONE SINATRA;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 30866 del 02.11.2017 pubblicato in pari data nella parte in cui, rettificando la precedente graduatoria di merito del concorso a posti e

cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie per la regione Sicilia relative alla scuola dell'Infanzia (graduatoria allegata al D.D.G. prot. 27960 del 4.10.2017), si sottraggono alla ricorrente 6.30 punti riducendo il punteggio finale da 86.60 a 80.30 (all. nn.1 e 2), retrocedendola dalla posizione 44 alla posizione 190;

B) del bando di concorso (D.D.G 105/2016) e della Tabella A allegata al D.M. 94/2016 laddove, al punto D.1.1, non prevede espressamente il diritto al riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari;

C) della nota prot. n. 19858 del 13.11.2017 dell'USR Sicilia -Ufficio I - AT Palermo notificata brevi manu dal dirigente scolastico in pari data, con la quale si dispone l'annullamento della proposta di stipula n. 14024 del 17.8.2017 di contratto a tempo indeterminato e della relativa nota di accompagnamento n. 19884 del 13.11.2017;

D) di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati;

e per la declaratoria e/o l'accertamento

del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto a tempo indeterminato presso le scuole paritarie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo ai precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-*bis*, sent. n. 9268 del 2017) ed allo specifico precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, rilevando che né il criterio della durata del contratto (a tempo indeterminato o determinato) né il criterio della natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria) sono funzionali ad individuare correttamente la platea degli ammessi al concorso di cui al comma 114 dell'art. 1 cit., la cui individuazione deve invece rispondere a criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità, secondo i dettami degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;

che sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, valutato l'interesse della ricorrente, nelle more della decisione del merito, a mantenere l'assegnazione della sede già in precedenza stabilita dall'amministrazione;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che la discussione per il merito del ricorso va fissata all'udienza pubblica del 23 ottobre 2018 in vista della quale dovrà comunque procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria quale da ultimo rettificata;

che, visto l'elevato numero dei controinteressati, nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, deve autorizzarsi sin d'ora l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché, ove esistente, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata;
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7) il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b) in ordine alle prescritte modalità, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- i) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - ii) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) deve prescriversi, inoltre, che il Ministero e, ove dotato di autonomo sito, l'Ufficio Scolastico Regionale interessato:
- iii) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione *ivi* inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - iv) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “*atti di notifica*”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

v) dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza; che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-*bis*,

- a) accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
- b) compensa le spese della fase cautelare;
- c) fissa la discussione per il merito all'udienza pubblica del 23 ottobre 2018;
- d) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonino Masaracchia

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO